



COMUNE DI GOLFO ARANCI

Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **51** Del **27-10-17**

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 175/2016.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventisette** del mese di **ottobre** alle ore **11:00**, in Golfo Aranci e nella sala delle Adunanze della Casa Comunale, convocato nei modi e nelle forme di legge con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Straordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FASOLINO GIUSEPPE	P	DEL GIUDICE GENNARO MARCO	A
MULAS MARIO	P	MUNTONI GIORGIO	P
LANGELLA GIUSEPPE	P	DEGORTES GIOVANNI MARIA	P
ASTARA PRONTU GIOVANNI	P	GUAGLIUMI GIORGIO	P
MADEDDU PAOLO	P	USAI ISIDORO	P
ROMANO LUIGI	A	BRUNO REBECCA	A
CHIOCCA MARIO	P		

ne risultano presenti n. **10** e assenti n. **3**.

Assume la presidenza il Signor **CHIOCCA MARIO** in qualità di **Presidente** assistito dal **Segretario Bullitta Dr.Ssa Maria Giuseppa..**

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente

Pone in discussione il punto iscritto all'o.d.g. avente ad oggetto *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.”*

Si apre il dibattito in aula sul punto all'o.d.g. che trascritto viene allegato al presente atto sotto la lettera “A”.

Il Presidente terminata la discussione in aula mette in votazione palese per alzata di mano la proposta di pari oggetto che viene approvata con n. 10 voti favorevoli palesemente resi per alzata di mano da parte di n. 10 consiglieri votanti su n. 10 consiglieri presenti,

Il Presidente chiede poi di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, richiesta che messa ai voti ottiene lo stesso risultato della votazione che precede.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udito il Presidente e l'illustrazione del punto all'o.d.g.;
- Vista la proposta di deliberazione;
- Udito il dibattito in aula che trascritto viene allegato al presente atto sotto la lettera “A”.
- Udito l'esito delle votazioni;

DELIBERA

In conformità alla seguente proposta di deliberazione ad oggetto *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.”*

DELIBERA altresì

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE: Segretario Comunale

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, il quale all'art. 24 prevede che:

“Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate ...”.

comma 2:

“Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.”;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni

immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l’Ente deve provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data di entrata in vigore del decreto (23 settembre 2016), individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
2. non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;
3. previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

Dato atto che in data 14.11.2016 l’assemblea ordinaria della Società GESTIONE E SVILUPPO ATTIVITA’ MARITTIME Società a responsabilità limitata unipersonale con sigla abbreviata “GESVAMAR S.r.l. unipersonale” socio unico Comune di Golfo Aranci, ha deliberato l’approvazione del Bilancio finale di liquidazione, la nota integrativa, la relazione del Liquidatore e il piano di riparto relativi al 21.11.2016 e la Società è stata cancellata dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Sassari in data 02.12.2016.

Accertato che il Comune di Golfo Aranci partecipa, attualmente, al capitale delle seguenti società:

I&G GALLURA S.p.A.;

GALLURA SVILUPPO S.r.l. in liquidazione;

ABBANO S.p.A.;

STL GALLURA COSTA SMERALDA S.p.A. in liquidazione;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei

costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto:

- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel Piano allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso rappresenta aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le eventuali partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare, ovvero quelle relative ad I&G Gallura, devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Tenuto conto

- degli atti istruttori compiuti ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare;
- che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Acquisiti i pareri favorevoli resi, ex art. 49 D.Lgs. 267/00, dal segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente atto

PROPONE

1. **Di** approvare, ai sensi degli artt. 4,5, 20 e 24 D.Lgs. 175/2016, la ricognizione e revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Golfo Aranci alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da Piano allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. **Di** dare atto che, alla luce delle risultanze di cui sopra, sussistono i presupposti per il mantenimento della partecipazione dell'Ente in Abbanoa S.p.A., in quanto indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente alla luce delle competenze attribuite dalla normativa vigente.
3. **Di** prendere atto altresì che, alla luce delle risultanze di cui sopra, non sussistono i presupposti per il mantenimento della partecipazione dell'Ente nella società I&G Gallura SPA, alla cui dismissione si procederà entro un anno dalla data di approvazione del presente atto.
4. **Di** incaricare il segretario comunale di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato.
5. **Di** trasmettere copia della presente deliberazione alla Soc. I&G Gallura SPA;
6. **Di** procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo.
7. **Di** trasmettere copia della presente deliberazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Regione Sardegna ed alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.
8. **Di** dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 18.10.2017

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Segretario Comunale, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 18.10.2017

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Maria Giuseppa Bullitta

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

☒ VISTO FAVOREVOLE

☐ VISTO NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra espone;

☐ VISTO NON NECESSARIO

Data 25.10.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Dr.ssa Simonetta Raimonda Lai)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
F.to Bullitta Dr.Ssa Maria Giuseppa.

Il Presidente
F.to CHIOCCA MARIO

Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione ai sensi di legge dal **30-10-17** al giorno **14-11-17**.

Golfo Aranci, **30-10-17**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bullitta Maria Giuseppa

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi del D.L.gs n. 267/00 il **27-10-17** poiché:

- ☒ Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°)
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bullitta Maria Giuseppa

La presente copia è conforme all'originale.

Golfo Aranci, lì 30.10.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bullitta Maria Giuseppa